

DOMANDE PROVA SCRITTA

Diritto Commerciale 2

Corso di Laurea in Economia

– a.a. 2007/2008 -

Si informano gli studenti che:

- a) la *prima* delle quattro risposte che corredano le domande è quella corretta;
- b) il presente documento contiene le domande, e risposte, relative al diritto: della società a responsabilità limitata; dello scioglimento di società; dell'attività di direzione e coordinamento di società; delle operazioni straordinarie; delle società cooperative.

Arcavacata di Rende, 26 maggio 2008

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Se viene meno la pluralità dei soci di una SRL ed il capitale sociale non è interamente versato:

- i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei 90 giorni
- entro 90 giorni deve essere versato presso una banca almeno il 25% dei conferimenti ancora dovuti
- entro sei mesi deve essere ricostituita la pluralità dei soci
- i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro tre mesi

Nel caso di costituzione di una SRL con la previsione di un soprapprezzo, quest'ultimo deve essere versato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo?

- Sì, nel suo intero ammontare
- No
- No, salvo il caso di costituzione con atto unilaterale
- Sì, almeno per un importo pari al 25 per cento

Se nell'atto costitutivo di una SRL non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi:

- in danaro
- in danaro o in natura, a scelta dell'organo amministrativo
- in danaro o, a scelta del socio conferente, mediante la prestazione d'opera o di servizi a favore della società
- in danaro o mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria di importo pari almeno al doppio del capitale

Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo di una SRL pluripersonale, deve essere versato:

- presso una banca almeno il 25% dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo, se stabilito
- presso una banca l'intero ammontare dei conferimenti in danaro e il 25% del soprapprezzo, se stabilito
- presso un istituto di credito almeno i tre decimi dei conferimenti in danaro
- presso un istituto di credito almeno il 50% dei conferimenti in danaro e del soprapprezzo, se stabilito

Se viene meno la pluralità dei soci di una SRL ed il capitale sociale non è interamente versato:

- i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei 90 giorni
- entro 90 giorni deve essere versato presso una banca almeno il 25% dei conferimenti ancora dovuti
- entro sei mesi deve essere ricostituita la pluralità dei soci
- i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro tre mesi

In una SRL, il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui, viene garantito:

- per l'intero valore ad essi assegnato, l'obbligo assunto dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera a favore della società
- il valore dell'usufrutto, quale risultante dalla relazione giurata di un esperto o di una società di revisione, qualora venga conferito un immobile in nuda proprietà
- in caso di conferimento di un'azienda nella quale le passività superino le attività, il disavanzo risultante dalla situazione patrimoniale e certificato da un esperto

- il valore dell'usufrutto, quale risultante dalla relazione giurata di un esperto, qualora venga conferito l'usufrutto su un bene immobile per la durata della società

Se nell'atto costitutivo di una SRL non è stabilito diversamente, il conferimento:

- deve farsi in danaro
- deve avere per oggetto beni in natura o crediti
- può avere per oggetto tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica
- può avere per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società

Chi conferisce in una SRL beni in natura o crediti, deve presentare:

- la relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell'albo speciale
- la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società
- la relazione giurata di un arbitro nominato, a pena di nullità, da soggetto estraneo alla società
- la relazione giurata di un esperto scelto fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche

Nella SRL il valore dei conferimenti:

- non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale
- deve sempre essere proporzionale alle quote di partecipazione e l'atto costitutivo non può prevedere diversamente
- può essere di diverso ammontare ma in nessun caso inferiore a un euro
- può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale

L'acquisto da parte di una SRL avente capitale di euro 380.000, per un corrispettivo pari ad euro 38.000, di crediti di un socio, nei 2 anni dall'iscrizione della società nel registro imprese, che non sia effettuato a condizioni normali nell'ambito delle operazioni correnti della società, deve:

- essere autorizzato con decisione dei soci
- essere autorizzato dal collegio sindacale
- essere autorizzato dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale
- essere autorizzato con consenso unanime dei soci e del collegio sindacale

In una S.R.L. è possibile prevedere l'attribuzione ad un socio di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società?

- è possibile
- è possibile soltanto per un periodo massimo di 5 anni dalla data di costituzione della società stessa
- non è possibile
- non è possibile in quanto sussiste tra le parti un vincolo di parentela in linea retta in primo grado

Le partecipazioni dei soci in una SRL:

- non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento
- non possono costituire oggetto di sollecitazione all'investimento ma possono essere rappresentate da azioni
- possono costituire oggetto di sollecitazione all'investimento e possono essere rappresentate da azioni

- possono costituire oggetto di sollecitazione all'investimento ma non possono essere rappresentate da azioni

In una SRL, se l'atto costitutivo nulla dispone al riguardo, i particolari diritti attribuiti a singoli soci riguardanti l'amministrazione possono essere modificati:

- solo con il consenso di tutti i soci
- con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale
- con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e con deliberazione assunta a maggioranza assoluta
- con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno due terzi del capitale sociale

Primo, Secondo e Terzo intendono costituire una SRL con capitale di 30.000 da sottoscrivere in parti uguali. Vogliono inserire nell'atto costitutivo una clausola che preveda la riserva a ciascuno di essi di un 50° degli utili netti risultanti dal bilancio, per un periodo di 4 anni dalla costituzione della società. Tale volontà può trovare attuazione?

- Sì
- No
- Sì, purché l'amministrazione della società per un periodo di pari durata sia affidata a non soci
- Sì, purché l'amministrazione per un periodo di pari durata sia affidata a un consiglio di gestione composto da un numero di membri non inferiore a 5 e dei quali almeno 3 siano non soci

L'atto costitutivo della "Delta srl" contiene una clausola che prevede l'attribuzione al solo socio Caio di particolari diritti riguardanti la distribuzione degli utili. Per l'eliminazione di tali diritti occorre il consenso di:

- tutti i soci, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo
- tutti i soci, e ogni diversa disposizione dell'atto costitutivo è nulla
- tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, e ogni diversa disposizione è nulla
- tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo

In una SRL il cui atto costitutivo nulla disponga al riguardo, nel caso di comproprietà di una partecipazione i diritti dei comproprietari da chi devono essere esercitati?

- Da un rappresentante comune nominato dalla maggioranza dei comproprietari, calcolata secondo il valore delle loro quote di comproprietà della partecipazione
- Da tutti i comproprietari congiuntamente
- Da un rappresentante comune nominato, a pena di nullità, con il consenso di tutti i comproprietari
- Da ciascuno dei comproprietari disgiuntamente dagli altri

Può l'atto costitutivo di una SRL prevedere l'intrasferibilità delle partecipazioni sociali?

- Sì, ma in tal caso il socio può esercitare il diritto di recesso
- No, ed è nulla qualsiasi disposizione in tal senso dell'atto costitutivo
- Sì, ed in tal caso l'atto costitutivo può attribuire al socio il diritto di recesso ma non prima di 5 anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione
- Sì, ed in tal caso l'atto costitutivo può escludere il diritto di recesso del socio

Può l'atto costitutivo di una SRL escludere la trasferibilità per atto tra vivi delle partecipazioni sociali?

- Sì, ma in tal caso il socio può esercitare il diritto di recesso

- No, ed è nulla qualsiasi disposizione in tal senso dell'atto costitutivo
- Sì, ed in tal caso l'atto costitutivo può attribuire al socio il diritto di recesso ma non prima di 5 anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione
- Sì, ed in tal caso l'atto costitutivo può escludere il diritto di recesso del socio

Nelle SRL le partecipazioni:

- sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo
- non sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo
- sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte e l'atto costitutivo non può prevedere diversamente
- non sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte e l'atto costitutivo non può prevedere diversamente

In una SRL, in quale delle seguenti ipotesi spetta al socio il diritto di recesso?

- Qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni
- Quando il socio non ha consentito alla decisione di modifica del sistema di amministrazione originariamente adottato
- Quando il socio non ha consentito al trasferimento della sede in un comune diverso da quello indicato nell'atto costitutivo, nell'ambito del territorio italiano
- Qualora l'atto costitutivo preveda il diritto di prelazione solo a favore di alcuni dei soci, in caso di cessione della partecipazione

In una SRL è possibile subordinare il trasferimento delle partecipazioni al gradimento dell'assemblea dei soci, senza prevederne condizioni e limiti?:

- sì, è possibile, salvo il diritto di recesso
- no, non è possibile; è, invece, possibile subordinarlo al gradimento dell'organo amministrativo con esclusione del diritto di recesso
- no, non è possibile; è, invece, possibile subordinarlo al gradimento dell'organo amministrativo, salvo il diritto di recesso
- no, non è possibile perché le partecipazioni sono sempre liberamente trasferibili, e ogni contraria disposizione è nulla

In una SRL, qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni, il socio può esercitare il diritto di recesso. In tal caso:

- l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a 2 anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato
- l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a 5 anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato
- in qualsiasi momento e l'atto costitutivo non può stabilire alcun termine prima del quale il recesso non possa essere esercitato
- solo entro due anni dalla costituzione della società, e l'atto costitutivo non può disporre diversamente

In una SRL in quale delle seguenti ipotesi spetta al socio il diritto di recesso?

- Qualora l'atto costitutivo subordini il trasferimento delle partecipazioni al gradimento di terzi, senza prevederne condizioni e limiti

- Qualora l'atto costitutivo preveda il diritto di prelazione solo a favore di alcuni dei soci, in caso di cessione della partecipazione
- Quando il socio non ha consentito alla decisione di modifica del sistema di amministrazione originariamente adottato
- Quando il socio non ha consentito al cambiamento della denominazione sociale

In una SRL il rimborso della partecipazione del socio escluso per giusta causa, nelle specifiche ipotesi previste dall'atto costitutivo, non può avvenire:

- mediante riduzione del capitale sociale
- mediante acquisto della partecipazione da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni
- mediante utilizzo di riserve disponibili
- mediante acquisto della partecipazione da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi

Hanno diritto di recedere dalla SRL che ha deliberato la scissione della società:

- i soci che non hanno consentito all'operazione di scissione
- i soci che non hanno concorso alla deliberazione dell'assemblea, purché rappresentino più di 1/5 del capitale sociale
- i soci dissenzienti, salvo che il recesso sia espressamente escluso dall'atto costitutivo
- i soci che, pur avendo consentito alla scissione, si siano espressamente riservata, in assemblea, la facoltà di recedere

Se l'atto costitutivo di una SRL nulla prevede in tema di recesso, il socio ha diritto di recedere qualora non abbia consentito:

- al cambiamento del tipo di società
- all'emissione di titoli di debito
- alla riduzione del capitale sociale
- all'aumento del capitale sociale mediante imputazione ad esso di fondi disponibili iscritti in bilancio

Nel caso di SRL contratta a tempo indeterminato, il socio ha diritto di recedere in ogni momento e...:

- può esercitare tale diritto con un preavviso di almeno 180 giorni; l'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad 1 anno
- se lo consente l'atto costitutivo che, in tal caso, deve stabilire anche il periodo minimo di preavviso
- può esercitare tale diritto con un preavviso di almeno 1 anno; l'atto costitutivo non può prevedere un periodo di preavviso di durata minore
- salvo che l'atto costitutivo non escluda la facoltà di recesso

Una SRL può accettare in garanzia partecipazioni proprie?

- No, in nessun caso
- No, salvo che la società abbia nominato l'organo di controllo e questo esprima parere favorevole
- Sì, senza limitazioni
- Sì, purché la somma garantita non ecceda la decima parte del capitale sociale

Una SRL può accordare prestiti per la sottoscrizione di partecipazioni proprie?

- No, in nessun caso
- Sì, purché l'ammontare del prestito accordato non ecceda la decima parte del capitale sociale
- Sì, senza limitazioni

- No, salvo che la società abbia nominato l'organo di controllo e questo esprima parere favorevole

Una SRL può fornire garanzie per la sottoscrizione di partecipazioni proprie?

- No, in nessun caso
- Sì, purché la somma garantita non ecceda la decima parte del capitale
- No, salvo che la società abbia nominato l'organo di controllo e questo esprima parere favorevole
- Sì, senza limitazioni

Può una SRL acquistare partecipazioni proprie?

- No, in nessun caso
- Sì, senza alcun limite
- No, se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato
- Sì, ma il valore nominale delle partecipazioni acquistate non può eccedere la 10° parte del capitale sociale

Il trasferimento per atto tra vivi da parte di Tizio a Caio della propria partecipazione nella “Alfa srl” ha effetto di fronte alla società:

- dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci
- dal momento dell'iscrizione dell'atto di trasferimento nel registro delle imprese
- dal momento della conclusione dell'atto di trasferimento
- dal momento del deposito dell'atto di trasferimento nel registro delle imprese

L'iscrizione nel libro dei soci del trasferimento per atto tra vivi di una partecipazione in una SRL, può aver luogo su richiesta:

- dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e il deposito dell'atto di trasferimento presso l'ufficio del registro delle imprese
- solo dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese
- dell'organo amministrativo, entro 30 giorni dal deposito, presso l'ufficio del registro delle imprese, dell'atto di trasferimento con sottoscrizione autenticata
- solo dell'alienante, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese

Nella SRL se la quota di partecipazione è alienata con successivi contratti a più persone:

- è preferita la persona che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se il suo titolo è di data posteriore
- è preferita la persona che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese, solo se il suo titolo è di data anteriore
- è preferita la persona che per prima ha ottenuto l'iscrizione nel libro dei soci, anche se il suo titolo è di data posteriore
- è preferita la persona che ha effettuato in buona fede l'acquisto con titolo di data anteriore

Nella SRL gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società; a norma del codice civile, le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo sono opponibili ai terzi?

- No, anche se pubblicate, salvo che si provi che i terzi stessi abbiano intenzionalmente agito a danno della società
- No, anche se pubblicate, purché i terzi stessi provino di non averne avuto effettiva conoscenza

- Sì, anche se non pubblicate, salvo che i terzi stessi provino di averle ignorate senza colpa
- Sì, solo se pubblicate

Tizio, amministratore unico della Alfa srl, ha la rappresentanza generale della società con tutti i poteri ad eccezione che per la vendita di beni immobili, come risulta dall'atto costitutivo. A norma del codice civile, tale limitazione è opponibile ai terzi?

- No, anche se pubblicata, salvo che si provi che i terzi abbiano agito intenzionalmente a danno della società
- Sì, anche se non pubblicata, perché risulta dall'atto costitutivo
- Sì, solo se pubblicata
- No, salvo che si provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza

In una SRL, qualora l'atto costitutivo preveda che l'amministrazione sia affidata a più persone disgiuntamente senza limitazioni, quale di queste operazioni, rientranti nei poteri degli amministratori, non può essere compiuta da ciascun amministratore disgiuntamente dagli altri?

- La redazione del progetto di bilancio
- La variazione dell'indirizzo della sede sociale nello stesso comune
- L'acquisto di immobili strumentali
- La vendita di beni mobili strumentali

In una SRL gli amministratori possono impugnare le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società?

- Sì, qualora cagionino un danno patrimoniale alla società
- No, in nessun caso
- Sì, in ogni caso
- No, salvo che si provi che l'amministratore in conflitto di interessi abbia agito intenzionalmente in danno della società

In una SRL, i contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi con la società medesima, possono essere annullati su domanda della società?

- Sì, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo
- No, salvo che si provi che i terzi abbiano intenzionalmente agito a danno della società
- No, in nessun caso
- Sì, in ogni caso

In una SRL la nomina del collegio sindacale è obbligatoria, tra l'altro:

- se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni
- se la società ha acquistato partecipazioni proprie
- se la società ha emesso titoli di debito
- se la società è contratta a tempo indeterminato

A norma del codice civile, la SRL deve tenere:

- Il libro dei soci
- Il libro delle cauzioni degli amministratori
- Il libro delle partecipazioni in altre società aventi oggetto affine al proprio
- Il libro delle partecipazioni degli amministratori in società concorrenti

Nella SRL le decisioni dei soci prese in assenza assoluta di informazione, che non modifichino l'oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite, possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse:

- entro 3 anni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci
- entro 2 anni dalla decisione o, se questa è soggetta ad iscrizione, entro 2 anni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito, entro 2 anni dalla data di questo
- senza limiti di tempo, anche se trascritte nel libro delle decisioni dei soci
- entro 90 giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci

Nella SRL le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo, qualora non abbiano oggetto illecito o impossibile e non siano prese in assenza assoluta di informazione, possono essere impugnate entro 90 giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci:

- dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale, se nominato
- dall'organo amministrativo e dal revisore, se nominato, ma non dai soci assenti o dissenzienti
- dall'organo amministrativo e dai soci che non vi hanno consentito, ma non dal collegio sindacale
- dai soci che non vi hanno consentito, purché siano titolari di una partecipazione pari almeno al 10% del capitale

Nella SRL le decisioni di modificazione dell'atto costitutivo riservate alla competenza dei soci, debbono essere adottate:

- mediante deliberazione assembleare e l'atto costitutivo non può disporre diversamente
- mediante deliberazione assembleare soltanto quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale
- nel silenzio dell'atto costitutivo, sia mediante deliberazione assembleare sia mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto
- mediante deliberazione assembleare, salvo che l'atto costitutivo preveda che siano adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, l'assemblea della SRL deve essere convocata:

- presso la sede sociale
- nell'ambito del circondario del tribunale competente in ragione del comune ove è posta la sede sociale
- nell'ambito del territorio della provincia nella quale la società ha la propria sede
- in una qualunque parte del territorio dello Stato Italiano

La convocazione dell'assemblea della "Beta srl", il cui atto costitutivo nulla dispone circa le modalità di convocazione dell'assemblea, deve essere effettuata mediante:

- lettera raccomandata spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci
- avviso affisso nella sede della società almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza
- avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'assemblea
- avviso pubblicato nella G.U. della Repubblica almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea

Nella SRL le deliberazioni assembleari che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse:

- senza limiti di tempo
- entro novanta giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci
- entro tre anni dalla loro iscrizione nel registro delle imprese
- entro novanta giorni dalla loro iscrizione nel registro delle imprese

In una SRL qualora l'atto costitutivo preveda che le decisioni dei soci possano essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, devono, comunque, essere adottate mediante deliberazione assembleare:

- le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo
- le decisioni riguardanti l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili
- le decisioni riguardanti la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori
- le decisioni riguardanti la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore

In una SRL, qualora l'atto costitutivo preveda che le decisioni dei soci possano essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, devono, comunque, essere adottate mediante deliberazione assembleare:

- le decisioni riguardanti le modificazioni dell'atto costitutivo
- le decisioni di compiere operazioni che comportino o meno una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo
- le decisioni riguardanti l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili
- le decisioni riguardanti la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori

In una SRL, qualora l'atto costitutivo preveda che le decisioni dei soci possano essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, devono, comunque, essere adottate mediante deliberazione assembleare:

- le decisioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci
- le decisioni relative alla nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore
- le decisioni di compiere operazioni che comportino o meno una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo
- le decisioni relative alla nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori

In una SRL, qualora l'atto costitutivo preveda che le decisioni dei soci possano essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le stesse devono, comunque, essere adottate mediante deliberazione assembleare:

- qualora lo richiedano uno o più amministratori
- qualora riguardino l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili
- qualora riguardino la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore
- qualora riguardino la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori

In una SRL, qualora l'atto costitutivo non preveda le modalità con le quali devono essere adottate le decisioni dei soci, queste:

- devono essere adottate mediante deliberazione assembleare
- devono essere sempre adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto
- devono essere adottate mediante deliberazione assembleare salvo che uno o più amministratori richiedano che siano adottate mediante consultazione scritta
- possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto salvo che per le decisioni riguardanti l'approvazione del bilancio

Nella SRL la decisione di modificare l'atto costitutivo deve essere adottata:

- mediante deliberazione assembleare dei soci
- dai soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto
- dall'organo amministrativo
- dai soci mediante deliberazione assembleare o mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto

La "Alfa srl", con un capitale sociale di euro 15.000, subisce perdite per euro 5.000. Constatata la perdita:

- gli amministratori non hanno alcun obbligo di convocare l'assemblea dei soci per deliberare l'assunzione di provvedimenti in merito

- gli amministratori, decorso un ulteriore esercizio senza che la perdita risulti diminuita a meno di euro 5.000, devono, senza indugio, convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti
- gli amministratori, decorso un ulteriore esercizio senza che la perdita risulti diminuita a meno di euro 5.000, devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare l'adozione di provvedimenti in merito
- gli amministratori devono, senza indugio, convocare l'assemblea dei soci la quale potrà rinviare all'esercizio successivo ogni decisione

La "Alfa srl", con un capitale sociale di euro 15.000 e priva di riserve, subisce perdite per euro 6.000. Constatata la perdita, gli amministratori:

- devono convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contestuale aumento del medesimo ad una cifra non inferiore a 10.000, salva la possibilità di deliberare la trasformaz.
- decorso un ulteriore esercizio senza che la perdita risulti diminuita a meno di 5.000, devono convocare, per gli opportuni provvedimenti, l'assemblea la quale potrà rinviare all'esercizio successivo ogni decisione in merito
- decorso un ulteriore esercizio senza che la perdita risulti diminuita a meno di euro 5.000, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore ad euro 10.000
- senza indugio convocare, per gli opportuni provvedimenti, l'assemblea dei soci la quale potrà rinviare all'esercizio successivo ogni decisione in merito

Nella SRL, l'atto costitutivo può prevedere che la società emetta titoli di debito. In tal caso la relativa competenza spetterà:

- ai soci o agli amministratori, secondo quanto disposto dall'atto costitutivo
- ai soci, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo
- agli amministratori e l'atto costitutivo non può attribuire diversa competenza
- ai soci e agli amministratori congiuntamente

SCIoglimento di Società

Qualora una società di capitali sia sciolta per deliberazione dell'assemblea, gli effetti dello scioglimento si determinano:

- alla data di iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese
- alla data della nomina dei liquidatori
- alla data di cancellazione della società dal registro delle imprese
- alla data della relativa deliberazione

Tra le cause di scioglimento di una società per azioni, nulla disponendo l'atto costitutivo o lo statuto, è compresa:

- la continuata inattività dell'assemblea
- la mancata ripartizione degli utili protratta per due anni consecutivi
- la deliberazione dell'organo amministrativo
- la continuata inattività dell'organo amministrativo

La nomina dei liquidatori di una società cooperativa a mutualità non prevalente che si è sciolta per il conseguimento dell'oggetto sociale spetta:

- all'assemblea, che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente
- all'autorità governativa, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente
- all'assemblea, ed è nulla ogni diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto
- agli amministratori, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente

A chi spetta la nomina dei liquidatori di una società cooperativa a mutualità prevalente?

- All'assemblea, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto
- All'autorità governativa, dopo che l'assemblea ha deliberato sullo scioglimento della società
- Inderogabilmente all'assemblea
- Al giudice del registro delle imprese dove la società è iscritta, adito dai soci, dagli amministratori o dai sindaci, ma non all'assemblea

A seguito dello scioglimento di una SPA per l'avvenuto conseguimento dell'oggetto sociale, nulla disponendo al riguardo l'atto costitutivo o lo statuto, la nomina dei liquidatori spetta:

- all'assemblea dei soci che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto
- all'assemblea, che delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 4/5 del capitale sociale
- all'assemblea dei soci che delibera con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria
- agli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo

Nella SRL, al verificarsi di una causa di scioglimento e prima dell'iscrizione nel registro delle imprese della nomina dei liquidatori, gli amministratori:

- conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale
- cessano dalla carica e la gestione della società è affidata temporaneamente ai soci senza alcuna limitazione
- conservano il potere di gestire la società senza alcuna limitazione

- cessano dalla carica e la gestione della società è affidata ai soci, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio soc.

Nelle società di capitali, compiuta la liquidazione della società, i liquidatori devono, tra l'altro:

- redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo
- redigere il bilancio finale e convocare l'assemblea perché deliberi in ordine alla divisione dell'attivo
- redigere il bilancio finale e depositarlo presso il tribunale del luogo dove la società ha sede
- redigere il bilancio finale e convocare l'assemblea per la sua approvazione

DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETÀ

Qualora una società sia soggetta all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società o di un ente deve, tra l'altro:

- indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento essa è soggetta mediante iscrizione presso l'apposita sezione del registro delle imprese
- indicare negli atti e nella corrispondenza lo stato di costituzione della società o dell'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento
- avere sede presso la società o l'ente che esercita la suddetta attività di direzione e coordinamento
- adottare lo stesso sistema di amministrazione e di controllo della società o dell'ente alla cui attività di direzione e coordinamento essa è soggetta

Le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento di altra società o ente, quando influenzate dalla suddetta attività:

- devono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazioni di ragioni ed interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione.
- devono essere analiticamente motivate solo quando ciò sia richiesto dai soci di minoranza
- non devono essere motivate qualora della soggezione alla dir. e coord sia stata data pubblicità negli atti e nella corrispondenza
- non devono essere motivate seppur della soggezione alla dir. e coord non sia stata data pubbl. negli atti e nella corrispondenza

A norma del codice civile, una società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società o di un ente deve, tra l'altro:

- indicare negli atti e nella corrispondenza la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento essa è soggetta
- adottare lo stesso sistema di amministrazione e di controllo della soc o ente alla cui attività di dir. e coord essa è soggetta
- avere sede presso la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento essa è soggetta
- indicare negli atti e nella corrispondenza lo stato di costituzione della soc o ente che esercita l'attività di dir. e coord.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Con la trasformazione la società trasformata:

- conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali della società che ha effettuato la trasformazione
- conserva esclusivamente gli obblighi della società che ha effettuato la trasformazione
- prosegue nei soli rapporti processuali ma non conserva i diritti e gli obblighi della società che ha effettuato la trasformazione
- conserva esclusivamente i diritti della società che ha effettuato la trasformazione

Può farsi luogo alla trasformazione di società in pendenza di procedura concorsuale?

- Sì, purché non vi siano incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa
- No, salvo che la trasformazione sia deliberata con il consenso unanime dei soci
- Sì, in ogni caso e senza limiti
- No, mai

La deliberazione di trasformazione di una società per azioni in società di persone è adottata:

- con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, occorrendo comunque il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata.
- con il consenso di tutti i soci, anche di quelli che con la trasformazione non assumono responsabilità illimitata.
- con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto senza necessità del consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata.
- con il necessario consenso di tutti i soci e lo statuto non può disporre diversamente

La trasformazione di società di persone in società di capitali deve essere decisa, con il consenso:

- della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salvo diversa disposizione del contratto sociale
- di tutti i soci, e il contratto sociale non può disporre diversamente
- di tutti i soci, salvo diversa disposizione del contratto sociale
- della maggioranza dei soci calcolata per capi, salvo diversa disposizione del contratto sociale

Un consorzio può trasformarsi in una società per azioni?

- Sì
- No
- Sì, purché si tratti di consorzio con attività esterna
- Sì, purché non si tratti di consorzio con attività esterna

La deliberazione di trasformazione di una comunione di azienda in una società a responsabilità limitata deve essere assunta:

- con il consenso di tutti i partecipanti alla comunione
- con il consenso della maggioranza dei partecipanti alla comunione determinata per capi
- con il consenso della maggioranza dei partecipanti alla comunione calcolata secondo il valore delle loro quote
- con il consenso della maggioranza dei partecipanti alla comunione che rappresenti almeno 2/3 del valore dell'azienda

In caso di trasformazione di una società a responsabilità limitata in società in nome collettivo:

- i soci rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione
- i soci rispondono illimitatamente soltanto per le obbligazioni sociali sorte dopo la trasformazione
- i soci rispondono illimitat. anche per le obbligazioni sorte prima della trasformaz. soltanto allorché nel termine di 60 giorni i creditori abbiano proposto opposizione
- i soci rispondono illimitat. soltanto per le obbligazioni sociali sorte dopo la trasformaz., salvo diversa disposizione contenuta nella delibera di trasformaz

Nel caso di fusione cui partecipano società con capitale rappresentato da azioni, tra l'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione:

- devono intercorrere almeno 30 giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime
- devono intercorrere almeno 30 giorni, salvo che i soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale rinuncino al termine
- non è necessario che intercorra alcun termine
- devono intercorrere almeno 30 giorni ed i soci non possono in nessun caso rinunciare al termine

Nelle società di persone, se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la decisione di fusione mediante approvazione del relativo progetto è assunta con il consenso:

- della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salva la facoltà di recesso per il socio non consenziente
- della maggioranza dei soci determinata per capi, esclusa in ogni caso la facoltà di recesso per il socio non consenziente
- necessario di tutti i soci
- della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, esclusa in ogni caso la facoltà di recesso per il socio non consenziente

La decisione di fusione tra società può apportare al relativo progetto:

- solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi
- qualsiasi modifica
- solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci, anche se incidono sui diritti dei terzi
- solo le modifiche che non incidono sui diritti dei terzi, anche se incidono sui diritti dei soci

Qualora una SPA abbia emesso obbligazioni convertibili in azioni, può deliberare la fusione con altra SPA?

- Sì, ma agli obbligazionisti, con le modalità ed entro i termini previsti dalla legge, deve essere data facoltà di esercitare il diritto di conversione
- Sì, senza che venga riconosciuta alcuna facoltà o diritto agli obbligazionisti
- No, mai, sino a che le obbligazioni non siano interamente rimborsate
- Sì, previa autorizzazione del tribunale, il quale deve verificare che siano costituite idonee garanzie a favore degli obbligazionisti

Secondo il dettato del codice civile, eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione nell'ufficio del registro delle imprese a norma di legge, può essere pronunciata l'invalidità dell'atto di fusione stesso?

- No, ma resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione
- Sì, salvo che le singole deliberazioni dispongano diversamente
- Sì, entro novanta giorni dall'ultima delle iscrizioni nel registro delle imprese
- No, salvo che le singole deliberazioni dispongano diversamente

Per effetto della fusione, la società incorporante, assume:

- i diritti e gli obblighi della società incorporata, proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione
- i diritti e gli obblighi della società incorporata, proseguendo nei suoi rapporti anteriori alla fusione, tranne che in quelli processuali
- i diritti e gli obblighi della società incorporata, salvo quelli che debbano essere rispettivamente esercitati nell'anno in corso al momento della fusione
- i diritti ma non gli obblighi della società incorporata

Con la scissione una società può assegnare parte del suo patrimonio:

- ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione
- ad una sola società, purché preesistente
- a più società, purché preesistenti
- ad una o più società, purché di nuova costituzione

È consentito ad una società per azioni in liquidazione di partecipare ad una scissione?

- Sì, purché non abbia iniziato la distribuzione dell'attivo
- Sì, anche se abbia iniziato la distribuzione dell'attivo, ma solo con il consenso di tutti i soci
- No, mai
- Sì, purché non siano trascorsi novanta giorni dalla richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese

In caso di scissione di società, è consentito che ad alcuni soci non vengano distribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni o quote della società scissa?

- Sì, ma solo per consenso unanime dei soci
- No, salvo che ne facciano domanda tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale
- No, mai
- Sì, ma solo con il voto favorevole dei due terzi dei soci

È possibile che il progetto di scissione di una società preveda che nelle società beneficiarie siano attribuite ai soci partecipazioni non proporzionali alla loro quota di partecipazione originaria nella società scissa?

- Sì, ma il progetto deve prevedere il diritto dei soci che non approvino la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso
- Sì, ma solo se le società beneficiarie sono società a responsabilità limitata
- Sì, ma solo se la società scissa è una società a responsabilità limitata
- No, mai

In caso di scissione di società, nel procedere all'assegnazione di partecipazioni ai soci della società scissa, è consentito un conguaglio in danaro:

- purché non superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o quote attribuite
- solo se la beneficiaria è una società a responsabilità limitata
- purché non superiore ad un quarto del valore nominale delle azioni o quote attribuite
- solo se la scissa è una società a responsabilità limitata

Con la scissione una società può assegnare l'intero suo patrimonio:

- a più società, preesistenti o di nuova costituzione
- a una società, preesistente o di nuova costituzione
- a una o più società, purché preesistenti
- a più società, esclusivamente di nuova costituzione

Con la scissione una società può assegnare parte del suo patrimonio:

- ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione
- a più società, purché preesistenti
- ad una sola società, purché preesistente
- ad una o più società, purché di nuova costituzione

SOCIETÀ COOPERATIVE

Secondo la definizione del codice civile, le cooperative sono:

- società a capitale variabile con scopo mutualistico
- società a base personale variabile e capitale fisso
- società a capitale fisso con scopo mutualistico
- società di capitali con scopo misto

Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente:

- i propri bilanci
- le variazioni intervenute nell'ammontare del capitale sociale
- i dati anagrafici dei propri amministratori
- una relazione degli amministratori attestante che è stato rispettato il principio di parità di trattamento fra i soci

Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, tra le altre, quelle che:

- svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi
- svolgono la loro attività prevalentemente in favore di chi versa in stato di bisogno
- svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci o dei loro familiari
- svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei propri dipendenti

Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, tra le altre, quelle che, nello svolgimento della propria attività:

- si avvalgono prevalentemente degli apporti di beni o servizi da parte dei soci
- si avvalgono prevalentemente degli apporti di beni o servizi da parte di piccoli imprenditori
- si avvalgono prevalentemente degli apporti di beni o servizi da parte dei soci o dei loro familiari
- si avvalgono prevalentemente degli apporti di beni o servizi da parte dei propri dipendenti

A norma del codice civile, sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, tra le altre, quelle che, nello svolgimento della propria attività:

- si avvalgono prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci
- si avvalgono prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci o dei loro familiari
- si avvalgono prevalentemente delle prestazioni lavorative dei propri dipendenti
- si avvalgono prevalentemente delle prestazioni lavorative di soggetti svantaggiati

Nelle società coop. a mutualità prevalente che non siano già qualificate tali dalla legge, gli statuti devono prevedere che, in caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, va devoluto:

- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
- ad una o più cooperative a mutualità prevalente che attuino il medesimo tipo di scambio mutualistico, secondo le indicazioni dell'assemblea dei soci
- ad una o più cooperative di utilità sociale secondo le indicazioni dell'assemblea dei soci

- ad una o più cooperative di produzione e lavoro secondo le indicazioni dell'assemblea dei soci

Le società cooperative a mutualità prevalente, che non siano già qualificate tali dalla legge, devono prevedere, tra l'altro, nei propri statuti:

- il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori
- il divieto di ripartizione degli utili in favore dei soci cooperatori
- il divieto di avvalersi di strumenti finanziari da offrire in sottoscrizione ai soci cooperatori
- il divieto di remunerare l'attività dei soci cooperatori

Le società coop. a mutualità prevalente devono prevedere, nei propri statuti, limiti in ordine alla misura dei dividendi da distribuire: le coop. regolate dalle norme sulle SPA deliberano l'introduzione delle clausole che prevedono tali limiti:

- con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria
- con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria
- con voto unanime dei soci
- col voto favorevole della maggioranza dei soci presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti in assemblea

Nella società cooperativa con meno di nove soci la denominazione sociale deve contenere:

- l'indicazione di società cooperativa
- l'indicazione di società cooperativa a responsabilità limitata
- l'indicazione di piccola società cooperativa
- l'indicazione di società cooperativa a responsabilità illimitata

In una società cooperativa a mutualità prevalente di produzione e lavoro la denominazione sociale deve contenere:

- l'indicazione di società cooperativa
- l'indicazione di società cooperativa di produzione e lavoro
- il nome di uno dei soci
- l'indicazione di società cooperativa a mutualità prevalente

In una società cooperativa i soci rispondono delle obbligazioni sociali?

- No, mai
- Sì, nei limiti di una somma multipla della propria quota, secondo la precisazione contenuta nell'atto costitutivo
- Sì, illimitatamente, ma soltanto in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento della società
- No, salvo che si tratti di cooperativa a mutualità prevalente

L'atto costitutivo di una società cooperativa può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata?

- Sì, nelle coop. con un numero di soci cooperatori inferiore a 20 ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad 1 milione di euro
- Sì, sempre
- No, mai
- No, salvo che si tratti di cooperativa a mutualità prevalente

Una soc. coop. è composta da dieci soci, fra i quali la Beta so. coop, ed è regolata dalle norme della SPA. In seguito a gravi inadempienze, con delibera dell'organo amministrativo, vengono esclusi tre soci persone fisiche che accettano la decisione stessa. In questo caso:

- trascorso 1 anno senza che sia integrato il numero dei soci, la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione
- la società si scioglie immediatamente
- la società continua la propria attività, ma sarà regolata automaticamente dalle norme della SRL
- l'autorità governativa revoca immediatamente gli amministratori e i sindaci, e affida la gestione della soc. ad un commissario

A norma del codice civile, la società cooperativa deve costituirsi per:

- atto pubblico
- scrittura privata
- scrittura privata autenticata
- atto pubblico o scrittura privata autenticata

A norma del codice civile, l'atto costitutivo di una società cooperativa deve tra l'altro indicare:

- la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio
- l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori
- i casi di riduzione del capitale sociale
- la facoltà per gli amministratori di deliberare l'aumento del capitale sociale entro cinque anni dalla costituzione

La società coop. Alfa e altre otto persone fisiche intendono costituire una società coop. sottoscrivendo, ciascuno, una quota del valore nominale di 500 euro. In tal caso:

- è possibile costituire la società cooperativa in quanto il numero dei soci non è inferiore a nove
- non è possibile costituire la società in quanto il numero delle persone fisiche socie è inferiore a nove
- non è possibile costituire la società cooperativa in quanto tra i soci vi è una persona giuridica
- non è possibile costituire la società cooperativa in quanto il valore nominale di ciascuna quota non può essere superiore a 25 euro

Tizio, Caio e Sempronio intendono costituire una società coop. sottoscrivendo, ciascuno, una quota del valore nominale di 500 euro. In tale ipotesi:

- Tizio, Caio e Sempronio possono costituire la società cooperativa adottando le norme della SRL
- Tizio, Caio e Sempronio non possono costituire la società cooperativa in quanto il numero dei soci è inferiore a nove
- Tizio, Caio e Sempronio non possono costituire la società coop. in quanto il valore nominale di ciascuna quota non può essere superiore a 25 euro
- Tizio, Caio e Sempronio possono costituire la società coop. adottando le norme della società per azioni

La società cooperativa acquista personalità giuridica:

- con l'iscrizione nel registro delle imprese
- con l'iscrizione nell'albo nazionale degli enti cooperativi
- con la registrazione dell'atto pubblico
- con la sottoscrizione dell'atto costitutivo da parte dei soci

In una società cooperativa possono variare il numero e le persone dei soci?

- Sì, e la variazione non importa, di per sé, modificazione dell'atto costitutivo
- Sì, ma la variazione importa necessariamente modificazione dell'atto costitutivo
- No
- Sì, ma solo previa autorizzazione dell'autorità governativa competente

A norma del codice civile, la variazione delle persone dei soci cooperatori di società cooperativa a mutualità non prevalente:

- non importa, di per sé, modificazione dell'atto costitutivo
- importa necessariamente modificazione dell'atto costitutivo
- importa modificazione dell'atto costitutivo solo se si tratta di soci persone giuridiche
- importa modificazione dell'atto costitutivo solo se si tratta anche di soci finanziatori

A norma del codice civile, le quote di partecipazione di una società cooperativa a mutualità prevalente possono essere rappresentate da azioni?

- Sì
- No
- Sì, purché il capitale sociale non sia inferiore a centoventimila euro
- Sì, purché i soci siano almeno cinquanta

A norma del codice civile, le società cooperative possono emettere strumenti finanziari?

- Sì, purché l'atto costitutivo lo preveda
- Sì, anche in mancanza di specifica previsione dell'atto costitutivo
- Sì, ma solo quelle a cui si applicano le disposizioni sulle società per azioni
- No, ed è nulla ogni contraria previsione dell'atto costitutivo

Chi può sottoscrivere gli strumenti finanziari emessi, in osservanza alle norme di legge e di statuto, da una società cooperativa cui si applicano le norme sulla SRL?

- Solo investitori qualificati
- Chiunque
- Solo i soci cooperatori
- Solo i soci persone giuridiche

A norma del codice civile e in presenza di specifica previsione dello statuto, quali società cooperative possono emettere strumenti finanziari?

- Tutte
- Solo quelle a mutualità prevalente
- Solo quelle con un numero di soci cooperatori superiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale superiore a un milione di euro
- Solo quelle cui si applicano le disposizioni sulle società per azioni

A norma del codice civile, nelle società cooperative a mutualità non prevalente l'ammissione di un nuovo socio, in mancanza di specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, è fatta:

- con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato
- con deliberazione motivata dell'assemblea, verificata la solvibilità dell'interessato e su domanda di questo
- con deliberazione dell'assemblea su domanda dell'interessato e previa autorizzazione del collegio sindacale verificata la solvibilità di questo
- con deliberazione del collegio sindacale su domanda dell'interessato

A norma del codice civile, nelle società cooperative a mutualità prevalente l'ammissione di un nuovo socio, in mancanza di specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, è fatta:

- con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato
- con deliberazione dell'assemblea su domanda dell'interessato
- con deliberazione dell'assemblea su domanda di almeno due soci
- con deliberazione del collegio sindacale su domanda dell'interessato

Nel caso in cui l'atto costitutivo non contenga espressi divieti, le quote dei soci cooperatori di una società cooperativa possono essere cedute con effetto verso la società medesima?

- No, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori
- No, mai
- Sì, ma solo a seguito del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci
- Sì, liberamente ed il trasferimento ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro soci

Tizio, socio cooperatore della Alfa società cooperativa, il cui atto costitutivo non contempla alcun divieto di cessione delle partecipazioni sociali, intende cedere le proprie azioni ad un terzo. Perché tale cessione possa avere effetto verso la società, occorrerà l'autorizzazione:

- degli amministratori
- dell'assemblea con deliberazione assunta con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno 1/3 del cap. soc.
- dei sindaci
- dell'assemblea con deliberazione assunta con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 del cap. soc.

Una società cooperativa può acquistare proprie quote dai soci cooperatori?

- Sì purché gli amministratori siano autorizzati dall'atto cost., il rapporto fra il patrimonio netto e il indebitamento sia superiore ad 1/4 e l'acquisto sia fatto nei limiti degli utili distrib. e delle riserve disp. risultanti dall'ultimo bilancio
- Sì, ma il valore delle quote acquistate non può eccedere il dieci per cento del capitale iniziale
- No
- Sì, purché il patrimonio netto non sia inferiore al complessivo indebitamento della società

Se Tizio, socio di una società cooperativa, non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte:

- può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso dalla società
- è soggetto ad azione esecutiva da parte degli amministratori, ma non può essere escluso dalla società
- è escluso di diritto dalla società
- può essere privato del diritto di voto su decisione unanime degli amministratori

L'esclusione del socio di una società cooperativa deve essere deliberata:

- dagli amministratori o, se l'atto costitutivo lo prevede, dall'assemblea dei soci
- dall'assemblea dei soci o, se l'atto costitutivo lo prevede, dagli amministratori
- dall'assemblea dei soci o, se l'atto costitutivo lo prevede, dai sindaci
- dai sindaci o, se l'atto costitutivo lo prevede, dall'assemblea dei soci

Tizio, socio della Alfa società cooperativa, per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge è stato escluso dalla società stessa con deliberazione del consiglio di amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione egli, a norma del codice civile, può:

- proporre opposizione al tribunale
- presentare istanza agli amministratori perchè convochino l'assemblea dei soci che si pronuncerà in merito
- rivolgersi al collegio sindacale
- presentare istanza agli amministratori perchè riesaminino la questione revocando la relativa deliberazione